

Domanda n. 39

Considerate le risposte al quesito n. 34, si riformula la domanda al fine di chiarire meglio la richiesta:

Riferimento: art.6 Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio – fase di stampa, confezionamento e notificazione:

con riferimento alle possibili modalità di notifica degli atti, si richiede di confermare se anche le modalità diverse dall'utilizzo di Poste Italiane, ovvero notifica tramite Messo e/o future nuove forme, pur riconoscendo in capo all'affidatario la responsabilità, lo stesso può utilizzare altri operatori postali considerando dette attività come subaffidamento.

Risposta n. 39

Si ribadisce quanto già chiarito nelle faq precedenti confermando che, qualunque sia il vettore scelto dall'appaltatore per la notificazione, compreso l'eventuale futuro utilizzo di altri operatori postali, non può essere considerato come subaffidamento.

Domanda n. 40

1) FAQ-5: "Dovranno essere fornite altresì soluzioni per il disaster recovery (da tier 3 a superiore) e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di continuità operativa e sicurezza....." "Qualora l'ambiente di replica costituisca parte dell'infrastruttura prevista per la soluzione di disaster recovery, esso dovrà assicurare i medesimi livelli prestazionali nell'erogazione del servizio..."

2) Cap. pag.9: "L'infrastruttura tecnologica di supporto all'applicativo deve essere allestita a norma di legge ed ospitata in locali non di proprietà del Comune di Napoli"

3) Cap. pag.12: "che l'appaltatore è obbligato entro il primo mese successivo alla scadenza contrattuale: – a trasferire ed installare a proprie spese la suddetta infrastruttura tecnologica presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione; – alla installazione ed alla messa in esercizio dell'applicativo previo definitivo trasferimento dei dati"

In relazione a quanto riportato dagli estratti dei documenti di gara a lato indicati, si richiede se sia corretto interpretare che, qualora l'ambiente di replica costituisca parte dell'infrastruttura di disaster recovery, l'ambiente di replica possa essere ospitato presso i locali dell'appaltatore fatta salvo la garanzia che alla scadenza contrattuale l'appaltatore provveda alla installazione ed alla messa in esercizio dell'applicativo previo definitivo trasferimento dei dati, presso i locali messi a disposizione dell'Amministrazione a prescindere dall'esercizio della clausola di riscatto.

Risposta n. 40

All'art. 1 bis **Altre forniture oggetto dell'appalto** pag 8 del C.S.A. è previsto ed esplicitamente indicato che l'infrastruttura tecnologica da fornire in suddetto punto deve essere "*idonea a costituire un idoneo ambiente di replica, da installare e configurare presso la sede del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative in Via P. Raimondi, 19 o altra sede idonea indicata dall'Amministrazione. La base dati dell'ambiente di replica dovrà essere periodicamente allineata mediante procedure schedate. Gli intervalli di schedulazione e di allineamento saranno concordati con la Stazione Appaltante.*"

Domanda n. 41

In riferimento a quanto indicato al punto 8.3 lett. a) del Disciplinare di Gara, per la fattispecie relativa alla ATI Verticale (tenendo anche conto dei chiarimenti già forniti sul punto), si osserva quanto segue.

Al fine di disciplinare la distribuzione dei requisiti di partecipazione per le ATI verticali, occorrerebbe indicare, differenziare e quantificare (anche economicamente) i servizi e/o forniture oggetto dell'appalto.

Tale circostanza, se non sommariamente, non viene indicata negli atti gara.

Allo stesso tempo, i requisiti tecnico-professionali andrebbero articolati e distribuiti per i diversi servizi e/o forniture.

Sarebbe illogico (non perfettamente qualificante), in caso di presenza di servizi e/o forniture disomogenei da appaltare, prevedere un unico requisito complessivo il cui possesso dimostri la "idoneità" ad eseguire le diverse prestazioni da appaltare.

Nel bando in esame, oltre a non essere evidenziati i diversi requisiti per le diverse (e non specificate) categorie di servizi, non viene indicato un requisito tecnico-professionale in merito alle forniture da eseguire.

In modo inspiegabile, seguendo il dettato del disciplinare (e dei chiarimenti forniti), in caso di ATI verticale, il concorrente che intendesse qualificarsi per la sola fornitura, dovrebbe dimostrare il possesso del requisito indicato dagli atti di gara, riferito al solo servizio di gestione.

Infine, risulta una illogicità e disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di partecipazione.

In pratica, in caso di partecipazione di ATI Verticale, il requisito in argomento va soddisfatto con requisiti che crescono in misura proporzionale al numero di partecipanti.

In tal modo verrebbe a delinarsi una disparità di trattamento con l'ipotesi di partecipazione quale concorrente singolo o quale ATI orizzontale.

A ben ragionare non ci sarebbe motivo di concorrere alla procedura in RTI verticale: ciò in quanto ogni componente della stessa dovrebbe possedere tutti i requisiti richiesti (salvo che il requisito economico - fatturato) ad un concorrente singolo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede se codesta spettabile S.A. conferma quanto indicato al punto 8.3 lett. a) del Disciplinare di Gara.

Risposta n. 41

Le prestazioni dell'appalto sono elencate ed esplicitate all'art. 2 del Disciplinare di Gara, ad esse, si richiama l'art. 8.3 lett. a) e pertanto, si conferma quanto in esso indicato così come già chiarito nelle faq precedenti.

Domanda n. 42

Con riferimento alla gara in oggetto premesso che il CSA recita all'ART. 1

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del procedimento delle sanzioni amministrativeLa suddetta gestione deve realizzarsi attraverso la fornitura di un sistema informatico (dispositivi hardware, di comunicazione, middleware e software applicativo.....) che supporti il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative nell'espletamento delle proprie attività, nel monitoraggio e controllo dell'intero iter procedurale, nel monitoraggio e controllo della qualità della fornitura ed in particolare di quelle fasi del procedimento sanzionatorio che saranno gestite direttamente dall'appaltatore ed attraverso la fornitura.

all'ART. 1 TER - PUNTO 1

L'appaltatore deterrà la proprietà dei dispositivi hardware (server, stampanti, devices mobili multifunzione, scanner, sistema di replica,), di comunicazione, del middleware e di tutto quanto necessario e funzionale al software applicativo per la gestione del procedimento di cui all'art. 1 del C.S.A. assumendosi gli oneri dei costi di gestione e manutenzione nonché quelli derivanti dall'acquisto di licenze di terze parti utilizzate.....Entro il primo semestre dell'ultimo anno del rapporto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riscattare in toto o in parte l'infrastruttura tecnologica aggiornata di cui al presente punto, acquisendone il diritto di proprietà, per un importo che non potrà superare il 2% del prezzo d'acquisto ad essa relativa che comunque l'appaltatore è tenuto a specificare nell'offerta economica.

L'infrastruttura tecnologica di supporto all'applicativo deve essere allestita a norma di legge ed ospitata in locali non di proprietà del Comune di Napoli.

Tanto premesso, si chiede di precisare se, nel caso di esercizio della facoltà del "riscatto in toto" dell'infrastruttura tecnologica da parte del Comune, lo stesso Comune intenda ottenere la proprietà del sistema informatico nella sua interezza (dispositivi hardware, di comunicazione, middleware e software applicativo.....) e nella sua piena funzionalità.

Risposta 42

Si premette innanzitutto che per ciò che attiene la soluzione applicativa all'art. **1 ter Sistema Informatico punto 2**, è previsto che " *Alla scadenza del rapporto contrattuale la proprietà della soluzione applicativa offerta, sarà ceduta alla stazione appaltante unitamente al codice sorgente (compresi i moduli aggiunti e le modifiche implementate), la documentazione aggiornata e tutti i diritti dell'applicativo secondo tempi e modalità di seguito specificate*" e che al **punto 4 - Obblighi per l'appaltatore** del medesimo articolo a pag 12 si precisa che " *Entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di validità contrattuale l'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione o a terzi, dalla stessa designati, eventuali aggiornamenti di tutta la documentazione tecnica dell'applicativo e dell'infrastruttura tecnologica di supporto all'applicativo ed a provvedere:*

- *alla installazione ed alla messa in esercizio dell'applicativo sui server messi a disposizione dall'Amministrazione;*
- *ad un primo trasferimento dei dati per verificarne **le funzionalità** anche in parallelo con l'applicativo in esercizio, prima del definitivo trasferimento dei dati alla fine del periodo contrattuale.*

Per ciò che attiene la facoltà che l'Amministrazione si riserva di riscattare "in toto o in parte l'infrastruttura tecnologica", atteso quanto precisato nella risposta al quesito n.23 pubblicato in data 29/07/2015 circa le motivazioni che spingono l'Amministrazione ad esercitare suddetta facoltà "Entro il primo semestre dell'ultimo anno del rapporto contrattuale", qualora l'Ente eserciti tale facoltà "in toto" deterrà la proprietà di quanto riscattato di cui, ovviamente, dovrà essere assicurata la piena funzionalità, atteso quanto previsto all'art. 1 ter Sistema Informatico punto 4 – **Obblighi per l'appaltatore** .

Domanda 43

Con riferimento alla facoltà di riscatto da parte dell'Amministrazione, si chiede se é necessario indicare nel progetto tecnico l'elenco di tutte le singole componenti (dispositivi hardware, di comunicazione, middleware e software applicativo.....) e delle relative quantità costituenti il sistema informatico offerto.

Risposta 43

Come indicato all'art. 1 ter Sistema Informatico pag. 9 "Entro il primo semestre dell'ultimo anno del rapporto contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riscattare in toto o in parte l'infrastruttura tecnologica aggiornata di cui al presente punto, acquisendone il diritto di proprietà, per un importo che non potrà superare il 2% del prezzo d'acquisto ad essa relativa che **comunque l'appaltatore è tenuto a specificare nell'offerta economica**".

Tale prescrizione è ribadita altresì nelle risposte ai quesiti n.18 e n.23 pubblicate in data 29/07/2015. Inoltre nella medesima risposta al quesito n.23 si precisa "Si ritiene comunque opportuno specificare, oltre che nell'offerta economica, anche nell'offerta tecnica, soggetta a valutazione, se le componenti dell'infrastruttura tecnologica sono acquisite o meno e l'eventuale prezzo", fermo restando quanto già ribadito nella risposta al quesito n.9 pubblicata in data 17/07/2015.

Domanda 44

si chiede di voler confermare che nel computo delle percentuali di notifica delle sanzioni amministrative, previste all'art.11 e 12 del CSA, è da considerare l'intero processo postale comprensivo della rinotifica.

Risposta 44

Si precisa che, la rinotifica rappresenta un'attività consequenziale ad una mancata notifica pertanto, pur riconoscendo il rimborso delle spese sostenute, solo nel caso che la mancata notifica non sia imputabile all'appaltatore, nel computo delle percentuali, ovviamente, saranno considerati solo gli atti effettivamente notificati.

Domanda 45

si chiede di voler confermare che l'importo di € 8,82 previsto all'art. 10 del C.S.A. come rimborso per la anticipazione delle spese di notifica da parte dell'impresa aggiudicataria, rappresenta semplicemente un "tetto massimo", quindi laddove l'impresa aggiudicataria dovesse optare per il recapito degli atti tramite messo notificatore o altri strumenti diversi dall'atto giudiziario fornito dal Fornitore del Servizio Universale sostenendo costi più bassi, l'Amministrazione rimborserà le somme esattamente sostenute dall'impresa richiedente e non l'importo forfettario di E 8,82, pertanto, si chiede conferma a codesta amministrazione se l'impresa aggiudicataria che opta per il recapito degli atti tramite messo notificatore o altri strumenti diversi dall'atto giudiziario, debba esporre a codesta Amministrazione il costo effettivamente sostenuto per il recapito degli atti, comunque non superiore agli 8,82 euro, senza che sia applicato a tale onere alcuna marginalità. A titolo esemplificativo, se il costo sostenuto dall'impresa per la notifica dell'atto è pari a x,00 euro, il prezzo ribaltato sull'Amministrazione dovrà essere comunque pari a x,00 euro senza applicazione di alcuna plusvalenza.

Risposta 45

Come già precisato in altre faq e precisamente risposta n. 19 e n. 20, l'Amministrazione considera quale importo complessivo massimo € 8,82 al di là del vettore scelto dall'appaltatore. Si evidenzia che il CSA all'art. 3, distingue l'importo a base d'asta dal rimborso delle spese effettivamente sostenute per la notificazione che dovranno essere specificate nel dettaglio della fatturazione. Per quanto esposto risulta evidente che trattandosi di rimborso spese, esse non potranno essere superiori a quanto effettivamente sostenuto.

Domanda 46

per quanto riguarda le attività di notifica degli atti giudiziari, non si comprende se tale servizio rientri o meno tra le attività oggetto dell'appalto, se infatti da una parte (art. 12) l'Amministrazione dichiara di riconoscere all'Appaltatore, oltre all'importo unitario posto a base d'asta e risultante dal ribasso, un incentivo economico parametrato al ribasso offerto, in altri passaggi viene dichiarata l'estraneità delle attività di notifica dall'importo a base d'asta e, conseguentemente, dai servizi oggetto dell'appalto.

Risposta 46

Si premette che all'Art. 1 del C.S.A. **Oggetto, modalità di aggiudicazione e durata dell'appalto**, nel dettagliare l'oggetto dell'appalto, si precisano altresì le fasi che l'appaltatore dovrà gestire direttamente tra cui, al terzo punto, è indicata la " **Fase di stampa, confezionamento e notificazione**". Come indicato all'Art.3 del C.S.A. – **Importo a base d'asta** , l'attività di notifica degli atti giudiziari è soggetta, da parte della stazione appaltante, a rimborso delle spese anticipate dall'appaltatore, mentre il valore presunto dell'appalto (€ 20.000.000,00, oltre I.V.A.) rappresenta il costo ottenuto moltiplicando l'importo unitario, posto a base d'asta, pari a € 5,00 oltre IVA (euro 6,10 comprensivo di I.V.A) per n° 1.000.000/anno di verbali relativi alle violazioni di cui all'art. 1 del C.S.A moltiplicato gli anni della durata contrattuale (quattro). Tanto precisato si sottolinea che l'appaltatore ha " *l'obbligo di comprovare in maniera inequivocabile l'avvenuta notifica*" [Art. 6 Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio – **Fase di stampa, confezionamento e notificazione (di competenza dell'appaltatore) pag 18**]. e, pertanto, la percentuale di contravvenzioni notificate fa scattare il meccanismo delle penalità o premialità di cui al C.S.A.

Domanda 47

si chiede di chiarire se l'attività di recapito degli atti, su cui viene calcolato il sistema di incentivazione, laddove venga affidata a società non partecipanti alla gara si configuri come subappalto e rientri quindi tra le attività su cui calcolare il limite massimo del 30% di attività subappaltabili previsto dall'art. 118 del Codice degli Appalti.

Risposta 47

Non si configura come subappalto, e si ribadisce come già precedentemente risposto per analoghi quesiti, che l'affidamento è in capo all'appaltatore

Domanda 48

Si richiede inoltre a codesta Amministrazione, in virtù delle numerose richieste di chiarimento e delle relative risposte che, in alcuni casi, possono modificare drasticamente la strategia d'offerta ipotizzata in precedenza ed in considerazione della difficoltà di rielaborare tale strategia nel mese di Agosto, periodo nelle quali le Aziende dispongono la chiusura per le ferie estive, di mettere le imprese concorrenti nelle migliori condizioni utili a garantire la migliore proposta tecnico economica, rinviando il termine utile alla presentazione dell'offerta alla terza settimana di Settembre 2015.

Risposta 48

Come già riportato al punto 38 delle faq, non è possibile prorogare i termini di presentazione delle offerte. Si tenga conto che, la pubblicazione è avvenuta in data 22/06/2015 e la presentazione delle offerte deve avvenire entro il 07/09/2015 tempo nettamente superiore a quello previsto dalla legge.